



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 46/15
Lussemburgo, 29 aprile 2015

Sentenza nella causa C-528/13
Geoffrey Léger/Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes ed Établissement français du sang

L'esclusione permanente dalla donazione di sangue per gli uomini che abbiano avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso può, alla luce della situazione esistente in Francia, essere giustificata

Occorre dimostrare che esiste, per tali persone, un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive, come l'HIV, e che non sono disponibili tecniche efficaci di ricerca o metodi atti ad assicurare un livello elevato di protezione della salute dei riceventi meno restrittivi dell'esclusione

Il 29 aprile 2009 un medico dell'Établissement français du sang (Centro ematologico francese) di Metz (Francia) ha rifiutato la donazione di sangue che il sig. Léger desiderava offrire, per avere questi avuto una relazione sessuale con una persona dello stesso sesso e in quanto il diritto francese esclude in modo permanente dalla donazione di sangue gli uomini che abbiano avuto relazioni sessuali di questo tipo. Avendo il sig. Léger contestato tale decisione, il Tribunal administratif de Strasbourg (Tribunale amministrativo di Strasburgo, Francia) chiede alla Corte di giustizia se detta esclusione permanente sia compatibile con il diritto dell'Unione¹. A norma della direttiva sul sangue umano, le persone il cui comportamento sessuale le esponga ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue sono escluse in modo permanente dalla donazione di sangue.

Nell'odierna sentenza, la Corte indica anzitutto che il giudice francese dovrà verificare **se, nel caso di un uomo che abbia avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, esista, in Francia, un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con il sangue**. Ai fini di tale analisi, il giudice francese dovrà prendere in considerazione la **situazione epidemiologica in Francia**, che, ad avviso del governo francese e della Commissione, presenterebbe un carattere specifico. Al riguardo, la Corte sottolinea che, in base ai dati che le sono stati forniti, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2008 la quasi totalità dei contagi da HIV ha avuto la sua causa in un rapporto sessuale, mentre la metà dei nuovi contagi riguardano uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso. Sempre nello stesso periodo, questi ultimi rappresenterebbero la popolazione più colpita da contagio da HIV, con un tasso 200 volte superiore a quello della popolazione eterosessuale francese. Infine, è in Francia che l'incidenza di HIV all'interno della categoria degli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con persone dello stesso sesso sarebbe la più elevata tra tutti gli Stati dell'Europa e dell'Asia centrale. Il giudice francese dovrà quindi verificare se, alla luce delle attuali conoscenze mediche, scientifiche e epidemiologiche, i suddetti dati siano affidabili e tuttora rilevanti.

Anche nell'ipotesi in cui il Tribunal administratif de Strasbourg considerasse che gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso sono esposti, in Francia, ad un alto rischio di contrarre malattie quali l'HIV, si porrebbe la questione di sapere se la controindicazione permanente alla donazione di sangue sia conforme ai diritti fondamentali dell'Unione e, in particolare, al **principio del divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale**².

¹ Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91, pag. 25).

² Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Considerato che la normativa francese può comportare, nei confronti delle persone omosessuali di sesso maschile, una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, la Corte ricorda che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possono essere apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. In proposito la Corte dichiara che, sebbene l'esclusione prevista dalla normativa francese contribuisca a ridurre al minimo il rischio di trasmissione ai riceventi di una malattia infettiva e, pertanto, alla finalità generale di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, **il principio di proporzionalità potrebbe non essere rispettato**. Infatti, non può escludersi che l'HIV possa essere ricercato mediante tecniche efficaci atte ad assicurare un livello elevato di protezione della salute dei riceventi. Il giudice nazionale dovrà verificare se siffatte tecniche esistano, fermo restando che i test devono essere praticati secondo le procedure scientifiche e tecniche più recenti.

Nel caso in cui simili tecniche non esistano, il Tribunal administratif de Strasbourg dovrà verificare la sussistenza di **metodi meno restrittivi rispetto all'esclusione permanente dalla donazione di sangue per assicurare un livello elevato di protezione della salute dei riceventi** e, in particolare, se il questionario e l'intervista personale a cura del personale sanitario possano consentire di indentificare in modo più preciso i comportamenti sessuali a rischio.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106